

Il matrimonio e le nuove famiglie. Evoluzione e crescita di modelli sociali in Europa

Marinella Perosa

ABSTRACT

Le interpretazioni ed i significati attribuiti alla famiglia ed al matrimonio sono in una cruciale fase di cambiamento socio-giuridico, che si sta rapidamente espandendo su scala mondiale. Una riflessione sui più recenti accadimenti in Europa consente di mettere in evidenza quali siano gli orientamenti, i contrasti e le possibili soluzioni poste in essere, ispirate ai principi condivisi del rispetto dell'individuo e di non discriminazione, mentre la realtà italiana non riesce a tradurre le decisioni giurisprudenziali in un'adeguata previsione legislativa che dia tutela alle nuove forme di famiglia, già presenti nella società.

PAROLE CHIAVE

FAMIGLIA;
FAMIGLIE DI FATTO;
MATRIMONIO;
MATRIMONIO OMOSESSUALE;
UNIONI CIVILI;
CONVIVENZA;
DIRITTI CIVILI.

Viviamo un momento storico denso di contrasti e contraddizioni ma, al tempo stesso, di particolare interesse sociologico, giuridico e civile. Entro la prima metà di questo 2013 si concluderà l'iter parlamentare di approvazione delle leggi che consentono il matrimonio alle coppie omosessuali sia in Francia che in Inghilterra. Il primo passaggio di tali leggi rispettivamente all'*Assemblée nationale* ed alla *House of Commons* ha dato esito favorevole così come il secondo passaggio necessario all'approvazione definitiva al *Sénat* francese. Se tale esito fosse confermato anche dalla *House of Lord* inglese, salirebbero a 10 gli Stati europei¹ che hanno ufficializzato l'apertura dell'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali.

Di converso, quasi contemporaneamente, l'Ungheria, in notevole distanziamento da

gli obiettivi comuni europei, sta procedendo ad una problematica, sia politicamente che socialmente, modifica della propria Costituzione, nella quale, tra gli altri provvedimenti, viene negata una qualsiasi forma di tutela giuridica a qualsiasi tipo di convivenza, con una ridefinizione della categoria di "famiglia" che non includerà più le coppie non sposate, quelle senza figli e quelle formate da persone dello stesso sesso.²

Questi accadimenti sono rilevanti da molti punti di vista. Indubbiamente si tratta di procedimenti autonomi relativi all'instaurazione di norme di sovranità nazionale, poiché l'ambito del diritto di famiglia è di competenza nazionale ma, quando esprimono volontà di rispetto ed allargamento delle libertà delle persone, è altrettanto indubbio che fanno parte di un movimento culturale ampio e profondo, le cui radici affondano nella Dichiarazione

¹ Attualmente il matrimonio omosessuale è consentito in 8 paesi: Paesi Bassi dal 2001, Belgio dal 2003, Spagna dal 2005, Norvegia dal 2008, Svezia dal 2009, Portogallo ed Islanda dal 2010, Danimarca dal 2012.

² Varie fonti stampa ed internet. La citazione è dal sito www.ILpost.it, visitato il 11/03/2013.

dei Diritti Umani³ ed in quelle affermazioni di diritti civili in ambito europeo⁴ che hanno progressivamente consentito maggiore visibilità sociale alle esigenze di gruppi ed istanze non maggioritarie, ma non per questo non meritevoli di attenzione e tutela giuridica, nel rispetto delle caratteristiche di ispirazione democratica di partecipazione ed interazione tra i cittadini e gli organismi statali e sovranazionali di governo e di amministrazione.

Il matrimonio è sempre stato considerato l'istituto base della struttura sociale della famiglia, ma il suo costituirsi non è stato lineare, né dal punto di vista storico né geografico, né per ciò che concerne i radicali mutamenti dello *status* dei coniugi, delle finalità e del modo di conduzione del rapporto, nonché le sue conseguenze.⁵

La storia ed il diritto, insieme ad un'analisi sociologica nel senso più vasto, ovvero che includa anche aspetti antropologici, psicologici, economici e politici, offrono una visione globale in cui emerge la necessità intrinseca in ogni sistema giuridico di regolamentarne la forma ed il funzionamento, attraverso lo sviluppo di un proprio diritto di famiglia. La difficoltà maggiore, condivisa sia dai vari sistemi di *civil law* sia da quelli di *common law*, si è sempre esplicitata nelle modalità di interazione tra il diritto e la famiglia stessa, ovvero tra il diritto privato ed il diritto pubblico, tra inter-

3 *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Art. 16: «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».

United Nations Human Rights, www.Ohchr.org

4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – CEDU, Nizza 2000,

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia:

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

www.europarl.europa.eu/charter/default_it.htm

5 J. Goody, *La famiglia nella storia europea*, Roma-Bari, 2000.

ferenze e/o intrusioni nell'ambito di un atto negoziale che non può esistere senza la libera volontà degli individui ma che non può veder sottratte le norme intese a tracciare la cornice della struttura familiare.⁶

Ed è proprio la struttura familiare l'aspetto dell'istituto matrimoniale che con più frequenza ha scardinato il sistema. Ricordando che "*family law follows rather than sets social trends*", è possibile osservare come, dal decennio 1960/1970 in poi, si sia allentata la precedente organizzazione gerarchica: dall'affermazione del divorzio all'acquisizione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, all'equiparazione tra figli legittimi e naturali.

Anche in questo caso la relativa sincronia di attuazione delle normative innovatrici tra i vari paesi europei consente di non considerare tale avvenimento come una mera coincidenza temporale in quanto la portata di tali riforme appare sviluppata in modo originale dal singolo Stato, al di là di una costanza di contenuti ed obbiettivi. Inoltre va considerata la maggiore permeabilità dei modelli in ambito europeo grazie sia alla più veloce rete di informazioni a disposizione e soprattutto in conseguenza della necessità di adeguamento che si instaura "a catena" tra i vari stati dell'Unione europea, per consentire l'applicazione di norme comuni pur se non uniformi, atte a rispondere alle finalità europee di libera circolazione e di non discriminazione dei cittadini.

Per dare il senso di quanto forte, attivo e presente sia il dibattito sociale ed ancor di più quello giuridico è sufficiente ricordare che nella primavera 2012 una proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra uomini e donne⁸ ha ottenuto la maggioranza dei voti dopo un aspro dibattito concentrato sul punto 7 in cui «si rammarica dell'adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di

6 A.de Vita, *La specificità del diritto di famiglia e i limiti dell'ordine giuridico*, in F. Brunetta d'Usseaux e A. D'Angelo (a cura di), *Matrimonio, matrimonii*, Milano, 2000.

7 R. Frank, *The Status of Cohabitation in the Legal Systems of West Germany and Other West European Countries*, in *Am.J. Comparative Law*, 1985

8 *Relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea* (2011/2244(INI))A7-0041/2012 della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, relatore S. in'tVeld, website Parlamento europeo

“famiglia” con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli; ricorda che il diritto dell’UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

È attualmente pronto un *Rapporto sui diritti civili e commerciali*⁹ che verrà sottoposto a votazione nel novembre di quest’anno dove, tra molte altre cose, il Parlamento europeo invoca una maggiore integrazione tra gli stati per quanto concerne il riconoscimento dei documenti di stato civile, affermandone l’importanza al fine di ottenere parità di trattamento dei cittadini europei nell’ambito dei paesi dell’Unione. Rapporto che viene, fin dalla sua formazione quale proposta nel 2010, duramente criticato per questa asserita intromissione nei funzionamenti interni degli stati, ma le cui motivazioni coincidono con gli scopi da sempre perseguiti nell’ambito dell’Unione europea. Sono da sottolineare dunque gli effetti positivi di un eventuale rinnovamento anche, ma non solo, per quanto concerne il progressivo riconoscimento dei matrimoni omosessuali, ma soprattutto per le conseguenze pratiche di rimozione di procedure obsolete o semplificazione di procedure complesse che riguardano una pluralità di situazioni possibili, che potrebbero essere sanate con un effettivo vantaggio nel rapporto cittadino e istituzione. Vorrei far notare la sopravvivenza della pratica del “nulla osta” necessario ai fini matrimoniali che, se in certa maniera comprensibile per il matrimonio contratto tra uno o entrambi gli sposi extracomunitari, appare obsoleto per i cittadini europei risiedenti stabilmente in un paese europeo diverso da quello “originario”.¹⁰

9 /www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0252+0+DOC+XML+Vo//IT: Relazione sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma (2010/2080 INI), sito visitato il 28/02/2012

10 Cito inoltre il caso limite di una coppia, lui di Cipro, lei Finlandese (ma potrebbe essere italiana), che non possono sposarsi in quanto lui non può ottenere il nulla osta o qualsivoglia certificato di non impedimento che non esiste nelle previsioni di legge di quello Stato. EU Citizenship Report 2010 *Dismantling the Obstacles to EU Citizens’ Rights*, www.ec.europa.eu/justice/citizen/files/

In questa prospettiva e per quanto riguarda le ricadute pratiche degli orientamenti europei va citata la sentenza emessa il 13 febbraio 2012 il Tribunale di Reggio Emilia, dal Giudice Monocratico dott.ssa Tanasi, con la quale è stato accolto favorevolmente il ricorso di un cittadino uruguayano coniugato in Spagna con un cittadino italiano. Tale ricorso non chiedeva il riconoscimento del matrimonio spagnolo, non esistendone alcun presupposto al momento trattandosi di matrimonio tra due partner dello stesso sesso, ma sosteneva il diritto del richiedente di essere posto nella condizione di condurre una vita familiare in Italia, ovvero di ottenere il permesso di soggiorno. Detto ricorso era fondato sulla recente sentenza n. 1328/2011 della Corte di Cassazione che afferma come la nozione di “coniuge” prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 30/2007 deve essere determinata anche alla luce dell’ordinamento straniero in cui il vincolo matrimoniale è stato contratto. Lo straniero che abbia contratto in Spagna un matrimonio con un cittadino dell’Unione europea, dello stesso sesso, deve essere qualificato quale “familiare”, ai fini del diritto al soggiorno in Italia, in quanto ad essere rilevante “non è lo status del ricorrente, che rimane estraneo all’ordinamento italiano, ma il suo diritto ad ottenere un titolo di soggiorno a norma della disciplina di derivazione comunitaria”. Nella sentenza viene richiamata anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 138 del 2010 dove recita che all’unione omosessuale, “intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso”, spetta “il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” e che il “diritto all’unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare (...) costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana”.

Ci sono altre due recentissime due sentenze, una della Corte dei diritti umani di Strasburgo (Cedu)¹¹ e una della Corte Costituziona-

com_2010_603_en.pdf, sito visitato il 02/03/2013.

11 Case of X and others v. Austria, Application n. 19010/07, di data 19/02/2013, sito web: hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116735, visitato il 23/02/2013

le tedesca¹², che mettono analoga attenzione e tutela su posizioni ancora più specifiche. Al di là delle specificità dei casi esaminati, entrambe le corti con i rispettivi pronunciamenti hanno stabilito sostanzialmente che, qualora una legge nazionale legittimi le convivenze omosessuali, per queste devono valere le stesse regole previste per le coppie eterosessuali, anche in merito all'adottabilità di bambini, in virtù del principio della parità di trattamento.

In questo contesto così denso di mutamenti l'Italia continua a non proporre alcuna soluzione legislativa che possa costituire un riferimento idoneo, né nei confronti del matrimonio né con la realizzazione di forme alternative, già ampiamente diffuse altrove, come i vari tipi di unioni civili esistenti, ad esempio: *Civil Partnership*, *Pacs*, *Eingetragene Lebenspartnerschaft*, *Registritrana istospolna partnerska skupnost*,¹³.

L'istituto del matrimonio in Italia resta confinato alle disposizioni che fin qui lo hanno caratterizzato e se ne affrontano gli aspetti contrastanti o desueti nelle varie, frastagliate e laboriose sentenze nel dialogo costante di giurisprudenza e dottrina, tra la Corte Costituzionale, la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, la Corte di Cassazione ed anche le pronunce che emergono dalle sentenze dei Tribunali minori, spesso fortemente contraddittorie.

In sostanza si rimane ancorati alla definizione dell'art. 29 Cost. che identifica la famiglia come una "società naturale fondata sul matrimonio"¹⁴ che appare francamente

12 Sentenza *Bundesverfassungsgericht* 1BvL/11 - 1BvR 3247/09, sito web:

WWW.Bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/Is20130219__1bv1000111.html, visitato il 23/02/2013.

13 In Slovenia è stata presentata nel 2009 al Parlamento la proposta di consentire il matrimonio alle coppie omosessuali. La proposta è stata sottoposta a referendum nel marzo 2012 ed il 55,1 % dei votanti ha espresso parere negativo. Un provvedimento rifiutato in un referendum non può essere ripresentato per un periodo di un anno. Le coppie dello stesso sesso hanno però la possibilità di costituire delle unioni registrate ed hanno garanzie per tutti i diritti ad eccezione dell'adozione. www.uaar.it; www.lastampa.it, sito consultato il 21/02/2013.

14 Sul punto cfr. le osservazioni di R. Bin, *La famiglia: alle radici di un ossimoro*, in "Studium juris", 2000, p. 1068:

riduttiva se posta a confronto con il complesso stratificarsi di significati, corrispondenze, tradizioni culturali. Nell'interpretazione storicistica la norma non ha valore definitorio, ma rinvia al significato ed alla funzione che la società esprime nelle varie fasi della sua evoluzione storica.¹⁵

L'immagine contemporanea della famiglia somiglia più ad un caleidoscopio di possibilità piuttosto che ad uno statico punto di riferimento. I cardini della questione sono, per la maggior parte, invariati nel tempo: rapporti orizzontali tra i partner, rapporti verticali tra le generazioni, filiazione, parentela, rapporti economici, mentre sono in un flusso di costante cambiamento le modalità di interazione di questi elementi tra loro e, perciò, con la normativa vigente. Una riflessione approfondita sulle modificazioni interne al concetto stesso di famiglia offre una chiara visione di come le trasformazioni storiche non facciano altro che rafforzare, anziché demolire, questa cellula base della società, allargandone i confini. Constatando quanto la famiglia sia una costruzione storico-sociale, perciò differente e mutevole nelle forme e nelle regole che la identificano nello spazio e nel tempo,¹⁶ non sembra corretto dedurre da questi mutamenti un effettivo stato di crisi bensì un costante ampliamento delle forme di creazione di una famiglia. In conseguenza di questo «le vicende familiari sono proprio testimonianza della forza e del potere delle regole, delle norme, e della capacità degli uomini e delle donne sia di inventarle per dare ordine ai propri rapporti,

«Predicare della famiglia che essa è una società "naturale" e, ad un tempo, fondata sul "matrimonio" è predicare attributi tra loro incompatibili, dato che il matrimonio è un istituto giuridico che non appartiene affatto alle forme "naturali" dell'organizzazione sociale, ma a quelle convenzionali, determinate dalle regole contingenti poste dalla legislazione vigente. Non è affatto "naturale" che la gente si sposi, anche se la maggioranza lo fa (anzi, alcuni lo fanno più volte): è una libera scelta da cui derivano specifiche conseguenze giuridiche».

15 A. de Vita, *Filosofie e policies delle riforme europee: diritto di famiglia e influenza dei valori costituzionali*, in *Matrimonio, matrimonii* a cura di F. Brunetta d'Usseaux e A. D'Angelo, op. cit. pagg. 147 - 153.

16 C. Saraceno, *Coppie e famiglie, non è questione di natura*, Milano, 2012.

sia di modificarle quando le vedono troppo costrittive, o causa di ingiustizia nei rapporti tra i sessi e le generazioni.»¹⁷.

La transizione in atto dunque concerne i diversi modi di fare famiglia ovvero il far luogo e dar riconoscimento alla complessità di formazioni sociali ricomprese nel termine e nel concetto di famiglia, che si è spostato dall'accezione più arcaica di famiglia patriarcale alle odierne famiglie mononucleari o viceversa, allargate; dalla rigida nomenclatura della famiglia "legittima" ad una più estesa comprensione delle formazioni sociali "naturali", ricordando come nel passato l'evento della maternità, intesa come sola relazione madre/figlio, non fosse considerato sufficiente a fondare una famiglia mentre, al momento attuale, l'avvento della procreazione assistita sposta ulteriormente l'orizzonte in cui si incontrano natura, tecnologia biologica, diritto e libertà; dall'avvento della coppia caratterizzata dalla complementarità dei ruoli all'esistenza di famiglie dove i partner non cercano una simbiosi totalizzante ma, ad esempio, mantengono forme di autonomia all'interno della relazione vivendo in case separate o in città diverse pur mantenendo un rapporto stabile e duraturo nel tempo. Ed è in questo percorso che si modifica la nozione di famiglia, modifica che avviene contemporaneamente all'indebolimento dell'istituzione del matrimonio che non può restare uguale a se stesso se, cambiando i costumi, cambiano le motivazioni e le modalità con cui le persone decidono di stare insieme. L'ulteriore conseguenza riguarda la progressiva equiparazione della famiglia di fatto alla coppia coniugale, sia nell'esperienza soggettiva che nella legislazione in merito, per giungere, in questo momento storico, all'esigenza di legittimare socialmente anche coppie non eterosessuali.¹⁸ In questo limbo si può dunque osservare che "i dati storico-sociali si stanno progressivamente frantumando: che sia un bene o un male, non sta al giurista stabilirlo. Ciò che quest'ultimo è tenuto però a segnalare è che tale frantumazione sta avvenendo a colpi

17 C. Saraceno, op. cit., *oltre la famiglia naturale*, pag. 28-29

18 C. Saraceno, op. cit., *coppie e famiglie, una coincidenza non scontata*, da pag. 46 a pag. 63.

di sentenze, e non in forza di processi politici di integrazione, a livello nazionale e a livello sovranazionale".¹⁹

Quello che accade concretamente è che alcuni elementi considerati finora impliciti al matrimonio stesso devono essere sottoposti ad una rielaborazione in conseguenza al fatto che sussistono motivazioni e spinte che ne invocano il cambiamento, come in passato era accaduto con l'affermazione del divorzio. Nel nostro paese la necessità dell'eterosessualità nel matrimonio non è direttamente ed espressamente prevista dalla Costituzione, né dal Codice Civile vigente, ma emerge come postulato o come riferimento in alcune disposizioni di tali fonti, ad esempio nell'art. 143 c.c. laddove indica "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e doveri"; nell'art. 143 bis dove recita "la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito".

Nel tentativo di sanare tali idiosincrasie potrebbe essere utile avviare il processo di riforma del diritto di famiglia, cui aspirava il progetto "Amore civile", per eliminare le possibilità di discriminazione ed offrire tutela, partendo dal presupposto che ampliare le opportunità di scelta, ovvero la libertà, non sia solo una questione di "minoranze".²⁰

Considerando quanto sia arduo e lento questo tipo di percorso nella nostra società e senza tentare di spingerlo all'eccesso o, al contrario, impedirne il movimento, è difficile comprendere per quale motivo non si intervenga a livello legislativo colmando altre vistose lacune, come la mancanza di tutela ai rapporti di convivenza sia etero che omosessuali, per supportare e contenere le istanze sociali di coloro che non possono o non vogliono sposarsi, ma non hanno alternative valide a disposizione per

19 I. Massa Pinto, "fiat matrimonio!" *l'unione omosessuale all'incrocio del dialogo tra corte costituzionale, corte europea dei diritti dell'uomo e corte di cassazione: può una sentenza della corte di cassazione attribuire a (un inciso di) una sentenza della corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria tradizione» (superando anche il giudicato costituzionale)?* rivista n°: 2/2012 data pubblicazione: 04/04/2012 www.associazionedeicostituzionalisti.it ; sito consultato il 24/02/2013

20 B. de Filippis e F. Bilotta, a cura di, *Progetto di riforma del diritto di famiglia "Amore civile"*, Milano, 2009.

tutelarsi, se non un complesso disarticolato di possibilità contrattuali, sconosciute alla gran parte delle persone e di scarsissima accessibilità a chi non possa agevolmente usufruire di consulenze specifiche.²¹

Il visibile aumento di convivenze nella nostra società viene definito un fenomeno che cresce esponenzialmente di anno in anno. Si può ragionevolmente considerare superata la pretestuosa obiezione alla regolamentazione delle convivenze per la quale non si possono imporre regole a chi asseritamente le rifiuta rifiutando il matrimonio. Si è compreso che esistono persone che non possono, per vari motivi, contrarre matrimonio, gli esempi sono tanti e sempre più globali. L'impedimento riguarda gli omosessuali, ma anche le persone non ancora efficacemente divorziate (visti i lunghi anni d'attesa ancora in essere), o, ancora, una cittadina musulmana regolarmente residente in Italia che mai otterrebbe dal suo paese il nulla osta al matrimonio con un uomo non musulmano. Forse regolamentare la convivenza consentirebbe a queste persone di vivere il loro rapporto in maniera diversa e l'esistenza di norme e tutele potrebbe evidentemente influenzare anche la stabilità del rapporto stesso. Sarebbe dunque utile una previsione legislativa che indichi i requisiti necessari per identificare la convivenza come fatto sociale, indicando le modalità di costituzione, sia attraverso un atto pubblico sia attraverso scritture private ed integrando così quanto già previsto dall'art. 4 del Regolamento anagrafico²² vigente: «Famiglia anagrafica – comma 1: agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; comma 2: una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.». Inoltre resta

21 NdA: in un'ottica funzionale delle istituzioni l'ufficio dedicato alle "Pubblicazioni di matrimonio", esistente presso ogni comune, potrebbe diventare il centro presso cui reperire le informazioni sulle attuali e future possibilità di scelta e sulle conseguenze patrimoniali e fiscali, per offrire un servizio socialmente utile.

22 DPR 30 maggio 1989, n. 223

il fatto che l'esistenza di tutele derivanti da un rapporto di convivenza e l'applicazione pratica di tali norme potrebbe contenere aspetti derogatori per le parti che gestiscono correttamente e nel rispetto reciproco il loro rapporto, anche nel momento eventuale della rottura, come analogamente accade in quei divorzi che trovano soluzione tra le parti.

La posizione italiana di netto ritardo rispetto a gran parte dei paesi europei potrebbe essere in parte giustificata qualora fosse conseguenza dell'approfondimento dei nuovi interessi in una visione comparatistica, che avesse consentito un'analisi delle problematiche emerse altrove e si stesse ponendo attivamente alla ricerca di soluzioni innovatrici, traendo frutto dall'altrui esperienza. Il confronto tra le possibilità esistenti negli altri paesi offre una visione a mosaico, complessa da analizzare nel dettaglio in questa sede, ma dove emerge la consapevolezza, non solo contemporanea, che si sta ulteriormente espandendo il concetto di famiglia poiché vengono comprese in questa definizione molteplici formazioni sociali.

Infatti anche nelle previsioni della nostra Costituzione, che all'art. 2 recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» emerge un'ottica che intende perseguire il maggior rispetto dell'individuo e delle manifestazioni della sua personalità, di concerto con le indicazioni europee che sensibilizzano in merito alla non discriminazione.

Dunque cos'è una formazione sociale se non un accordo, un patto, una volontà di relazione tra persone, che esprimono un reciproco consenso basato su finalità che possono essere affettive, economiche, di mutua assistenza o un bilanciamento di tutti questi fattori? Ciò accade nella realtà contemporanea e non è pensabile che possa rimanere estraneo al corpo giuridico e sociale nel suo insieme, né alle indicazioni legislative necessarie a tutelare, nel caso, le parti deboli dell'accordo, esattamente come accade dal punto di vista civile sia per il matrimonio stesso che per i contratti. Le leggi sono neces-

sarie a stabilire *ab origine* forma, requisiti, interpretazioni e soluzioni eventuali nel caso di conflitto o di insanabile divergenza nelle posizioni. Estendere genericamente la dimensione e la protezione accordata alla famiglia legittima può accorciare i tempi di elaborazione di testi o nuove regole, proponendo una consolidata prassi come riferimento nella regolamentazione dei conflitti in materia di separazione, divorzio, obblighi di mantenimento, eventuali rapporti con i figli, successione, ma rischia di essere una scelta inadeguata se realizza di fatto un istituto analogo, ma di serie B, per esempio allungando i tempi necessari per attribuire valore di stabilità, e perciò efficacia, alla convivenza. È importante distinguere i criteri caratterizzanti la tipologia di formazione sociale cui ci si riferisce per prevedere i sistemi e le forme di integrazione nel tessuto sociale.

Le legislazioni dei vari paesi europei sono varie e diversificate su diversi aspetti: si possono riferire ad una coppia indifferenziata oppure a coppie specifiche (eterosessuali e/o omosessuali), possono prevedere effetti per la convivenza a prescindere da una registrazione ufficiale (sistemi presuntivi) oppure richiederla come indispensabile (sistemi opzionali)²³, possono attribuire effetti e previsioni di tutela con un equiparazione più o meno ampia alla famiglia legittima oppure ammettere spazi di autonomia attraverso apposite pattuizioni dei partner, con attenzione principale verso le situazioni patrimoniali.

Sembra dunque importante una visione globale per comporre una normativa proficua dal punto di vista umano e sociale, ovvero che sappia bilanciare gli indirizzi del diritto verso una forma di famiglia composita, dove può essere di vitale importanza la libertà di scelta e di movimento tra i modelli, non limitandosi però alle tutele collegabili agli strumenti convenzionali come il contratto che richiede conoscenze specifiche, ma offrendo strumenti di identificazione e tutela atti a garantire una corretta gestione del rapporto anche nel momento della crisi o della rottura.

23 G. Ferrando, *Convivenze e modelli di disciplina*, in F.B. D'Usseaux e A. D'Angelo (a cura di) *Matrimonio, Matrimonii*, Milano, 2000.

Appare quanto mai necessario intervenire a livello legislativo in Italia, colmando quel gap che al momento ci vede arretrati nel panorama europeo e distanti dall'applicazione dei principi comunitari, efficaci solo attraverso l'azione giurisprudenziale che, pur dimostrando apertura e flessibilità nella maggior parte dei casi, offre ancora esiti contrastanti mentre la gran parte della società esprime, in maniera trasversale dagli orientamenti politici, una favorevole accettazione delle complesse forme di famiglia esistenti.

Marinella Perosa, laureata all'Università di Trieste in scienze e tecniche dell'Interculturalità, con una tesi in sociologia del diritto ed in giurisprudenza con una tesi in sistemi giuridici comparati, entrambe inerenti gli aspetti legislativi e le analisi sociali conseguenti il matrimonio, la famiglia e l'esistenza possibile di tutele delle nuove famiglie nell'ambito di paesi del Mediterraneo come Algeria, Francia, Spagna ed Italia.